CAMERA DEI DEPUTATI N. 1294

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato POLENTA

Norme per favorire l'integrazione scolastica dei soggetti minorati sensoriali

Presentata il 29 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge ha lo scopo di rendere operanti le finalità previste dalla legge-quadro sull'*handicap* n. 104 del 1992 ed esplicitate in particolare agli articoli 5, 8 e 9. Essa si prefigge di rendere efficaci gli accordi di programma previsti dall'articolo 13 della stessa legge. Anche attraverso convenzioni con enti specializzati, com'e indicato nell'articolo 38 della summenzionata legge, non essendo a ciò sufficiente la normativa prevista dal decreto ministeriale applicativo del 9 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 30 ottobre 1992.

I soggetti minorati sensoriali rappresentano, infatti, un «gruppo sociale» relativamente esiguo, se si considera che il numero di coloro che frequentano la scuola pubblica in ogni ordine e grado non supera le 5.000 unità. Questa circostanza implica una dispersione geografica di notevole rilevanza sotto il profilo educativo.

D'altro canto, l'elevata specificità delle minorazioni richiede interventi specialistici per la fornitura di attrezzature, per la consulenza psico-pedagogica a docenti e famiglie, per gli interventi riabilitativi atti ad educare minorati sensoriali all'autonomia di movimento e di lavoro.

Si tratta di attività che non possono essere organizzate né previste a livello di unità sanitaria locale né a livello comunale per l'esiguo numero e per la complessità e la particolarità degli interventi.

La fornitura degli strumenti, ancorché prevista per alcuni di essi dal nomenclatore tariffario, prevede una consulenza capace di individuare ed indicare i sussidi idonei nella specificità del singolo caso.

Presso le unità sanitarie locali, però, non esiste alcuna figura professionale capace di fornire simili indicazioni.

La trascrizione del testo per il bambino cieco, ad esempio, che deve avvenire per ogni singolo caso, tenuto conto della molteplicità dei testi adottati nelle varie scuole, non è una semplice riscrittura in Braille del testo in nero, ma spesso richiede una nuova impostazione didattica, che tenga conto delle limitazioni percettive del bambino non vedente.

In modo particolare, per quanto concerne gli alunni minorati dell'udito, il trattamento logoterapico, la scelta e l'adattamento personalizzato delle protesi, una opportuna individuazione degli ausilii extraprotesici, esigono una elevata competenza clinico-pedagogica, allo scopo di concepire un piano educativo individualizzato che integri la parcellarità degli interventi riabilitativi di carattere funzionalistico.

D'altra parte la complessità dei libri di testo si dimostra quasi sempre inadeguata rispetto alla reale competenza linguistica del bambino sordo e pertanto esige una accurata rielaborazione didattica ed il superamento di problemi scolastici di elevata specificità.

La consulenza psico-pedagogica, mancando negli operatori delle unità sanitaria locale una adeguata informazione nei settori specifici può essere assicurata soltanto affiancando alle *èquipes* psicomediche esperti qualificati.

Il raggiungimento dell'autonomia dei singoli soggetti minorati sensoriali richiede una educazione, che si profila quale vera e propria riabilitazione. Essa può venir effettuata solo da personale specificamente formato, non essendo terapisti della riabilitazione competenti in materia.

L'insegnamento di abilità peculiari indispensabili, non può avvenire all'interno del normale circuito scolastico, ma richiede interventi addestrativi individualizzati.

Per tutte queste considerazioni e per le molte altre che discendono dal carattere scientifico delle problematiche relative ai soggetti non vedenti e non udenti, non è pensabile che « l'unità di territorio » capace di fornire simili servizi sia il comune o l'unità sanitaria locale poiché in questo ambito l'intervento si rivolgerebbe ad una o a poche unità.

Lo stesso livello provinciale è antieconomico. E opportuno ricorrere al livello regionale e, ove trattisi di regioni molto circoscritte, a livelli interregionali. Questa possibilità non è prevista dal citato decreto ministeriale 9 luglio 1992, applicativo dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Al presente non esistono strutture idonee al soddisfacimento di queste imprescindibili esigenze. Anche preesistenti Istituti per ciechi e per sordi, infatti, dei quali sarebbe opportuno utilizzare l'esperienza, implicano una radicale ristrutturazione che li trasformi in Centri erogatori di servizi per l'integrazione nella scuola ordinaria.

Si ritiene, quindi, necessaria l'emanazione di un disposto normativo che finanzi specifici Centri regionali, capaci di assolvere i compiti previsti dalla legge n. 104 del 1992 e, in particolare, quelli previsti dagli articoli 5, 8 e 9 e secondo gli accordi di programma previsti dagli articoli 13 e 38 della stessa legge nonché dall'articolo 27 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990.

I finanziamenti della presente legge, rientrando le finalità in quelle previste dalla legge n. 104, possono essere attinti dall'articolo 42 della stessa legge.

Lo spirito della presente proposta di legge discende dalla convinzione che l'inserimento scolastico non è un processo spontaneo, né coincide automaticamente con l'integrazione sociale. Esso, da solo, non è garanzia neppure di un adeguato curricolo di istruzione e di formazione completo e soddisfacente.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

1. L'integrazione scolastica dei soggetti minorati sensoriali rappresenta un obiettivo unitario e globale da perseguire mediante:

a) il coordinamento delle competenze e delle funzioni dei diversi soggetti pubblici e privati, centrali e periferici, anche a mezzo di apposite convenzioni;

b) la dotazione e la messa a disposizione di ausili, tecniche e tecnologie specialistici con il supporto di personale appositamente formato;

c) la utilizzazione di operatori e figure professionali espressamente formati e preparati in discipline specifiche;

d) finanziamenti di interventi e servizi specializzati e personalizzati avuto riguardo delle condizioni obiettive di vita e di quelle soggettive di ciascun soggetto minorato sensoriale.

ART. 2.

(Istituzione dei Centri regionali per il sostegno all'integrazione scolastica dei soggetti minorati sensoriali).

1. Per concorrere a realizzare le finalità di cui all'articolo 1, ogni Regione, con propria legge da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce e finanzia un Centro regionale per il sostegno all'integrazione scolastica dei minorati della vista e un Centro regionale per il sostegno all'integrazione scolastica dei minorati dell'udito, in applicazione dell'articolo 39, comma 2, lettera *a)* della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Con la stessa legge regionale isti-

tutiva e finanziatrice dei Centri verranno stabilite per la realizzazione del disposto degli articoli 13, comma 1, lettere *a)* e *b)* e 14, commi 4 e 7, della medesima legge n. 104 del 1992:

a) le funzioni amministrative ad essi attribuite dalla regione;

b) le condizioni per l'attribuzione ai Centri delle funzioni risultanti dalle convenzioni nell'ambito degli accordi di programma previsti dagli articoli 13, della legge n. 104 del 1992, e 27 della legge n. 142 del 1990 ed esplicitati dal decreto interministeriale 9 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 ottobre 1992, n. 256;

c) la natura giuridica e le competenze del Centro con riguardo alle finalità di cui all'articolo 1.

ART. 3.

(Consiglio di amministrazione, personale e patrimonio dei Centri).

1. La legge regionale di cui al precedente articolo 2, disciplina altresì:

a) la composizione del consiglio di amministrazione del Centro regionale, assicurando in ogni caso la presenza paritetica fra consiglieri in rappresentanza degli enti territoriali e consiglieri in rappresentanza dell'Unione italiana ciechi o dell'Ente nazionale sordi, e del direttore di comprovata esperienza specifica;

b) le risorse del Centro, che sono costituite da:

1) i cespiti conferiti dalla regione in relazione alle funzioni da questa attribuite ai sensi della lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 2;

2) i cespiti conferiti dagli enti territoriali nell'ambito degli accordi di programma previsti dall'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dai soggetti pubblici o privati interessati;

3) gli eventuali patrimoni immobiliari e mobiliari degli ex istituti per ciechi o per sordi già disciolti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e quelli degli istituti che richiedano la trasformazione in Centri regionali ai sensi dell'articolo 4;

4) i cespiti e le risorse derivanti dalla stipula delle convenzioni di cui alla lettera *b)* del comma I dell'articolo 2;

5) ogni altro cespite di provenienza pubblica o privata;

c) lo stato giuridico ed economico del personale impiegato presso il Centro, prevedendo fra l'altro:

1) l'originaria pianta organica ed i criteri per la sua revisione in relazione alle attribuzioni effettivamente esercitate dal Centro;

2) la regolamentazione dei passaggi, dei trasferimenti e della messa a disposizione di personale comunque adibito al Centro, proveniente da enti diversi.

ART. 4.

(Trasformazione in Centri regionali degli istituti per minorati sensoriali).

1. Nelle regioni nel cui territorio operano istituti per minorati della vista e istituti per minorati dell'udito, questi possono chiedere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere trasformati nei Centri regionali di cui all'articolo 2 della presente legge.

ART. 5.

(Oneri finanziari).

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire venti miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4288 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-1294
Lire 500